

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA NERVI

Seduta del 04/02/2020

FATTO

Parte ricorrente espone di aver stipulato con l'intermediario resistente, in data 19 novembre 2012, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto, di importo pari ad € 16.440,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 137,00 ciascuna. Il contratto è stato estinto anticipatamente con decorrenza 31 gennaio 2017 dopo la scadenza della rata n. 48.

Parte ricorrente contesta il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario, chiedendo il rimborso delle commissioni e degli oneri non goduti. Nel dettaglio:

- in via principale, chiede il rimborso integrale delle spese di istruttoria ed il rimborso pro quota di tutti gli altri oneri. La pretesa è quantificata in € 1.345,52, oltre interessi e spese di assistenza professionale;
- in via subordinata, chiede il rimborso pro quota di tutti gli oneri. La pretesa è quantificata in € 1.205,52, oltre interessi e spese di assistenza professionale.

L'intermediario resiste alla domanda, sostenendo che nulla sia dovuto alla luce delle previsioni contrattuali. Dà atto del rimborso effettuato dalla compagnia di assicurazione. Sostiene infine di aver effettuato, in pendenza del procedimento, un ulteriore rimborso pari ad € 333,52, comprensivo delle spese di presentazione del ricorso.

DIRITTO

Alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, nonché della decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro n. 26525 del 2019, il Collegio ritiene che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principi di diritto.

1. L'importo di imposte e tasse, spese vive di istruttoria, compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b. nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un oggettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

2. Fermo restando quanto detto *sub* 1., qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*.

3. La riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.

4. Posto che il Collegio di coordinamento ha affidato a ciascuno Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 c.c.), questo Collegio ritiene che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: in particolare, si tratta del criterio più semplice e intelligibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre maggiormente idoneo a salvaguardare l'effettività del diritto europeo, perché, prescindendo dal piano di ammortamento convenuto tra le parti di ciascun contratto, garantisce l'uniformità delle decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto (che è stato appunto risolto), ma dalla legge, e specificamente nei principi in materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebito. Tali principi devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come *recurring* ovvero *up-front*, secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come *recurring* (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli *up-front*.

Passando ora al caso di specie, il Collegio ritiene infondata la domanda svolta in via principale. Secondo la ricorrente, la clausola relativa alle spese di istruttoria sarebbe nulla, in quanto le attività istruttorie sarebbero richiamate anche nelle clausole relative ad altri oneri commissionali. Da ciò conseguirebbe che il pagamento di una somma ad hoc relativa alle spese di istruttoria sarebbe privo di causa.

Ad avviso del Collegio la prospettazione è infondata. La problematica sollevata dalla parte ricorrente, infatti, concerne un difetto di trasparenza nella formulazione delle clausole

contrattuali, che richiamano attività tra loro sovrapponibili. Il difetto di trasparenza, tuttavia, non determina la nullità della clausola, né la conseguente restituzione integrale della somma versata dal cliente a tale titolo. L'importo pagato deve invece essere rimborsato secondo i criteri sopra indicati.

È invece meritevole di accoglimento la domanda svolta in via subordinata. Essa concerne le commissioni per la mandataria, quelle per l'intermediario del credito, le spese istruttorie, i costi dell'ente previdenziale e gli oneri assicurativi. Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario e nei limiti in cui quest'ultimo non vi abbia già provveduto, è pari ad € 1.205,28, come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni mandataria (A)</i>				1.063,27	637,96		637,96
<i>Commissioni intermediario del credito (B)</i>				434,02	260,41		260,41
<i>spese istruttorie (D)</i>				350,00	210,00		210,00
<i>Commissioni mandataria per gestione (F)</i>				231,80	139,08	458,64	-319,56
<i>Commissione intermediario credito per la gestione (G)</i>				531,01	318,61		318,61
<i>Costo ente previdenziale (I)</i>				650,00	390,00	395,66	-5,66
<i>Oneri assicurativi - rischio vita</i>				384,20	230,52	127,00	103,52
Totale							1.205,28

La tabella sopra riportata non tiene conto del rimborso di € 333,52, che l'intermediario resistente sostiene di aver effettuato in pendenza del procedimento. Non vi è prova né dell'invio della raccomandata a.r. né dell'avvenuto incasso dell'assegno. Non di meno, la circostanza, ove verificata, potrà essere presa in considerazione in sede di valutazione dell'adempimento alla presente decisione.

Alla luce del consolidato orientamento dell'Arbitro, il Collegio respinge la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale, data la natura seriale di queste controversie.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge la domanda principale. In accoglimento della subordinata dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 1.205,28 oltre interessi dal reclamo al saldo, salvo quanto già eventualmente rimborsato. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA